



Jacopo Paffarini

(dottore di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia,
Dipartimento di Giurisprudenza)

Libertà di culto e diversità religiosa nelle carceri inglesi¹

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La disciplina dell'esercizio della fede nei penitenziari inglesi - 3. La diversità delle fedi in carcere e il ruolo delle community chaplaincies - 4. Il carcere come spazio multi-religioso e i nodi irrisolti dall'Equality Act del 2010 - 5. La discriminazione per motivi religiosi nella giurisprudenza inglese e gli obblighi di prestazione a carico della pubblica amministrazione.

1 - Premessa

La pratica del culto costituisce una costante nella storia del sistema penitenziario inglese, in cui l'evoluzione della razionalità punitiva ne ha progressivamente declinato la funzione e il grado di presenza nella quotidianità dei detenuti. Per lungo tempo, perciò, la fede non è stata considerata una prerogativa della persona, bensì uno strumento a servizio dell'interesse pubblico che si esprimeva attraverso la ritualità del pentimento e della preghiera, ritenute una forma di riparazione del torto inflitto dal reo alla comunità.

Il dibattito teorico inglese circa l'idea di carcere e di punizione ha seguito le grandi trasformazioni sociali causate dalla diffusione della manifattura industriale, quando la Chiesa d'Inghilterra si candida a garante del percorso di recupero morale dei detenuti, in altre parole, il ritorno del reo a una vita dedicata al lavoro. È stato rilevato che la relazione tra religione e carcere si consolida con la modernità industriale, nel momento in cui il profilo soggettivo della fede viene posto a servizio della conservazione dell'ordine. Per offrire una comprensione più adeguata del peso di questa tradizione, in seguito verrà messo in luce come e in che misura i percorsi di reinserimento sociale dei soggetti propensi al crimine continuo ancora oggi con il contributo, tutt'altro che secondario, delle organizzazioni religiose. Al contrario, mentre la concezione formale di pena è stata già da tempo emancipata dall'etica religiosa, la presenza delle organizzazioni

¹ Il contributo, sottoposto a valutazione, è frutto di una ricerca condotta nell'ambito del progetto PRINTEG - *Rights behind bars in Europe. Comparing national and local rules for the treatment of immigrant prisoners towards new perspectives on integration*, finanziato dal Programma SIR (*Scientific Independence of Young Researchers*) 2014.



confessionali, così come la tipologia di attività da esse svolte dentro le mura del carcere, continua a crescere e a diversificarsi sollevando questioni inedite per i giudici e l'autorità normativa.

La ricerca presentata in queste pagine ha l'obiettivo di trattare gli aspetti più rilevanti della disciplina del culto nei luoghi di detenzione inglesi, entrando nel merito degli orientamenti adottati dal Ministero della Giustizia, dai direttori dei penitenziari, così come delle buone pratiche messe in evidenza dalle relazioni dall'Ispettore Capo delle Carceri di Sua Maestà (*Her Majesty Chief Inspector of Prisons*). È evidente che un simile lavoro ricostruttivo avviene in un contesto peculiare, in cui diversi elementi di difficoltà si inseriscono nel processo cognitivo riguardante le condizioni in cui il culto è effettivamente praticato. Si osservi, ad esempio, che del fenomeno religioso interessano solitamente i limiti imposti al suo esercizio, ossia i parametri in base ai quali si stabilisce se in determinato Stato esista un diritto fondamentale a professare la propria fede e, eventualmente, in che misura. Nel contesto carcerario, però, il tema risulta più complesso a causa della privazione della libertà di movimento in cui si trova il detenuto, che obbliga l'amministrazione penitenziaria a garantire le condizioni per l'osservanza dei precetti che la religione impone al credente.

Un'ulteriore precisazione introduttiva s'impone rispetto all'ampio spazio che lo Stato inglese accorda all'associazionismo nell'area della solidarietà sociale, in cui la prestazione di assistenza religiosa ai detenuti assume un particolare connotato. Si rilevi, infatti, che la concezione moderna di carcere affiora insieme alle nuove idee in materia di sanzione penale sostenute da pensatori di estrazione cristiana, prevalentemente evangelici e quaccheri. Questa corrente si distingue per le manifestazioni di repulsione verso la tortura e le punizioni corporali, a cui intende sostituire la 'correzione' delle tendenze a delinquere per mezzo della meditazione e dell'apprendimento dei canoni dottrinali. Il silenzio, l'isolamento, l'architettura panottica degli istituti di pena rappresentano, in questa fase, i dispositivi volti a facilitare un percorso di pentimento affidato alla supervisione delle chiese anglicane, le quali, pertanto, sono ammesse a esercitare un servizio per conto della collettività². Nel momento in cui si

² Come riportato da **M. FRITZGERALD**, *Prisoners in Revolt*, Penguin Books, Londra, 1977, p. 23, "The Penitentiary Act of 1779, written by Howard and others, called for the creation of penal establishments whose aim would be: 'by sobriety, cleanliness and medical assistance, by a regular series of labour, by solitary confinement during intervals of work and by due religious instruction to preserve and amend the health of the unhappy offenders to inure them to habits of industry, to guard them from pernicious company, to accustom them to serious reflection, and to teach them with the principles and practice of every Christian and moral duty'. [...] The prison reformists had few doubts that abstention from hard drinking, isolation from the contaminating influence of vice and debauchery,



afferma il principio della laicità dello Stato e la scienza criminologica mette in discussione le teorie esistenti sul concetto di devianza³, il ruolo del ministro di culto all'interno del carcere assume nuovi contorni funzionali, non potendosi più giustificare un'attività, per così dire, di 'proselitismo'. Di conseguenza, si avvia un processo di trasformazione che ha portato alla riorganizzazione in senso multi-religioso dei servizi di cappellano, sebbene alcuni aspetti formali e organizzativi preservino una posizione di preponderanza alla Chiesa Anglicana. Tra questi, merita di essere ricordato lo *status* legale del *chaplain* rispetto agli altri ministri di culto, che costituisce il punto di inizio della trattazione contenuta nelle prossime pagine. A seguire si è deciso di riporre una speciale attenzione sui molteplici profili della vita in carcere in cui è ammesso, se non incentivato, l'intervento dei servizi di assistenza spirituale. Un'attenzione particolare è stata riservata alle "*community chaplaincies*" in considerazione del ruolo che svolgono nel preparare il detenuto al ritorno alla comunità esterna e per il fatto di essere considerate una efficace risposta alla crescente diversità religiosa della popolazione delle carceri. A ciò si aggiunga che il governo inglese coinvolge le associazioni religiose nelle azioni di contrasto alla radicalizzazione dei detenuti, soprattutto per il ruolo strategico che dovrebbero svolgere nel promuovere una conciliazione tra i valori islamici e occidentali, in opposizione alla narrazione jihadista. In ultimo, si è ritenuto imprescindibile considerare l'impatto della normativa antidiscriminatoria, riordinata nel 2010 dall'Equality Act, sulla gestione dei servizi di cappellano penitenziario. L'obiettivo perseguito nelle seguenti pagine consiste nel sottoporre a un'osservazione critica le politiche di valorizzazione del pluralismo, al fine di portarne alla luce le implicazioni più contraddittorie, così come i propositi rimasti in sospeso.

2 - La disciplina dell'esercizio della fede nei penitenziari inglesi

Il Prison Act del 1952 considera il cappellano un ufficiale penitenziario al pari del direttore e del medico del carcere, prescrivendo che la sua nomina venga eseguita personalmente dal Ministro della Giustizia che dovrà

and exposure to hard work and religion would produce a general repentance and change. Rehabilitation was believed to be compatible with the other functions of imprisonment thus prison work which was to be 'of the hardest and the most servile form' also satisfied demand of deterrence and retribution".

³ Per una ricostruzione della corrente anglosassone della criminologia critica, tra i vari contributi, cfr. **D. MELOSSI**, *Stato, controllo sociale, devianza. Teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, Bruno Mondadori, Milano, 2002, p. 204 ss.



sceglierlo tra i clerici appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra⁴. Nel testo normativo si rileva, parimenti, un espresso richiamo alla libertà di culto e alla necessità di prevenire potenziali discriminazioni derivanti dalla condizione di reclusione. Per questo l'amministrazione penitenziaria ha l'obbligo di registrare la fede del detenuto al momento in cui quest'ultimo fa ingresso nell'istituto di pena, nonché di adoperarsi affinché riceva immediatamente la visita di un ministro del suo culto⁵. Mentre l'istituzione di un cappellanato della Chiesa d'Inghilterra è dunque obbligatoria in ogni penitenziario, con riferimento alle altre fedi il Prison Act prevede che il Ministro della Giustizia possa assegnare dei rappresentanti nei luoghi di pena in cui sia emersa una specifica domanda, tenendo conto della composizione religiosa risultante dal censimento interno⁶.

Le organizzazioni religiose sono quindi coinvolte nella gestione del 'primo impatto con la reclusione', con il compito di coadiuvare e, in diversi casi, di integrare le attività dei funzionari dell'amministrazione penitenziaria. L'importanza di questa collaborazione è stata ribadita da una recente circolare ministeriale⁷, la quale ha specificato che il detenuto deve ricevere la visita di un ministro della sua fede religiosa entro 24 ore dall'ingresso in carcere⁸. Viene inoltre precisato che nell'ipotesi in cui il ministro non sia immediatamente reperibile, entro lo stesso termine, il personale del cappellanato deve entrare in contatto con il *Faith Advisor* di riferimento a livello locale e deve avviare le pratiche per permettere l'ingresso nel penitenziario del personale da lui indicato. Queste risoluzioni provano la crescente attenzione del sistema di giustizia inglese verso le appartenenze religiose dei detenuti: un tentativo di risposta ai risultati

⁴ Prison Act 1952, Ch. 53, § 7.

⁵ Prison Act 1952, Ch. 53, § 10 (5).

⁶ Prison Act 1952, Ch. 53, § 10 (1). Sulla posizione di favore che la Chiesa d'Inghilterra mantiene tuttora tra le mura del carcere, si rilevano le enfatiche osservazioni di **K. O'HALLORAN**, *Religion, Charity and Human Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, p. 162: "The appointment of its chaplains to prison is a statutory requirement; and even its church bells are relatively privileged as they (and only the bells of the churches of that denomination) are statutorily required to rung morning and evening [...]".

⁷ Il *Prison Service Instruction* 05/2016, è un documento che riordina le determinazioni sulla libertà di culto dell'agenzia governativa per la gestione delle carceri e della popolazione detenuta (dal 2004, *National Offender Management Service* - ora denominato *Her Majesty Prison and Probation Service*) le cui funzioni sono state parzialmente trasferite al nuovo *Ministry of Justice*. Il documento porta il titolo "*Faith and Pastoral Care for Prisoners*" e contiene una serie di enunciati di carattere obbligatorio ("*rules and regulations*") redatti in corsivo, seguiti ciascuno da raccomandazioni e "*guidelines*" (disponibile al sito <https://bit.ly/2JF3dR4>).

⁸ PSI 05/2016, 2.5.



dell'indagine dall'Ispettore delle Prigioni di Sua Maestà, il quale nel 2015 ha segnalato un elevato indice di suicidi e di autolesionismo durante i primi giorni di custodia carceraria⁹. Nello specifico, perciò, l'assistenza spirituale dovrebbe essere orientata a prevenire le conseguenze negative legate al senso di abbandono e di impotenza che possono sorgere al momento dell'ingresso tra le mura carcerarie. È opportuno segnalare che queste ultimi interventi normativi del Ministero della Giustizia rappresentano un caso di formalizzazione di 'buone pratiche' gestionali che erano state segnalate in alcuni studi commissionati dalle organizzazioni per la difesa dei detenuti¹⁰.

Il fatto che i ministri di culto sono a pieno titolo degli ufficiali comporta che devono prestare servizio verso chiunque si dichiari interessato, anche se al momento dell'ingresso in carcere non si è registrato come credente o ha dichiarato di appartenere a un'altra religione. È prevista infatti la possibilità di indicare più confessioni al momento dell'entrata nella casa circondariale, così come di cambiare la propria fede di appartenenza¹¹.

Sul versante opposto, la legislazione contempla il diritto dei detenuti ad astenersi da qualsiasi pratica religiosa e proibisce ai cappellani e alle altre guide spirituali di entrare in contatto con chi si è dichiarato non credente. Quest'ultimo aspetto merita alcune precisazioni, dal momento che nella pratica non sono mancate delle 'soluzioni di compromesso', su cui ha influito una comune interpretazione negativa del rifiuto di ricevere assistenza spirituale, il quale è il più delle volte inteso come un segnale di autoisolamento. Così, ad esempio, il direttore del penitenziario Cardiff ha

⁹ HM Chief Inspector of Prisons for England and Wales, *Annual Report 2015-16*, p. 19 (disponibile al sito <https://bit.ly/2JK6FKc>).

¹⁰ Si veda il risultato delle interviste eseguite ne penitenziario di Holloway e riportate da J. JACOBSON, K. EDGAR, N. LOUCKS, *There When You Need Them Most: Pact's First Night in Custody Services*, Londra, Prison Reform Trust, 2007, p.19: "PRT [Prison Reform Trust] asked who had provided help to those who were supported through the crisis, and the responses were evenly divided among the following sources: Listeners, prison staff, and others, with one explicitly citing the chaplain. Four participants said they had talked to Listeners when feeling very depressed, which was helpful - but another said that the Listener on her wing was known to betray the confidences of those who came to her for help. A Muslim participant said he had been helped to resist suicidal thoughts by the Imam and other Muslim prisoners".

Questo studio è menzionato nel report dell'Ispettorato inglese per il carcere, *Life in prison: the first 24 hours in prison. A findings paper by the HM Inspectorate of Prisons*, Novembre 2015, p. 4 (disponibile al sito <https://bit.ly/2JCbYeO>).

¹¹ PSI 05/2016, 3. Si osserva che alla circolare ministeriale fornisce, in appendice, i moduli per la registrazione della fede del detenuto, così come per permettere a quest'ultimo di informare l'amministrazione penitenziaria sul cambiamento delle sue convinzioni religiose.



deciso di contattare un ministro Umanista¹², dichiarando di voler incoraggiare al dialogo i detenuti non credenti, che secondo l'ultimo censimento interno formavano il 42% della popolazione.

L'idea di fondo è pertanto quella di promuovere una nozione ampia di assistenza spirituale, da intendersi come sostegno alla soluzione dei problemi tipici della quotidianità carceraria per mezzo dell'insieme dei servizi offerti dalle organizzazioni di culto. In questa logica si comprende perché l'Ispettore Capo delle Carceri abbia considerato l'iniziativa di Cardiff una 'buona pratica' che i direttori dei altri penitenziari dovrebbero seguire in situazioni analoghe¹³. Una tale posizione può essere spiegata solo se si considera che i servizi di cappellanato rappresentano uno dei pochi canali di comunicazione con l'esterno che funzionano in modo efficiente e continuato. Per esempio, su richiesta del detenuto, i ministri di culto sono abilitati a intervenire su questioni personali, come il miglioramento dei rapporti con i familiari, o anche disciplinari, come la produzione di *feedback* sulla condotta in carcere da presentare al *Parole Board* per chiedere la messa alla prova in regime di libertà condizionale¹⁴.

Il cappellanato non ha dunque come obiettivo la sola pratica religiosa e il personale che ne fa parte, remunerato o volontario, svolge un servizio a beneficio dell'intera collettività integrando una funzione della Pubblica Amministrazione, secondo il già noto modello della sussidiarietà orizzontale inglese¹⁵.

¹² Al fine di fare maggior chiarezza sul caso di Cardiff, si ricorda che il "culto" Umanista rappresenta una corrente di pensiero che predica il secolarismo, l'uguaglianza tra le religioni e rifiuta una comprensione dell'Universo basata su canoni non scientifici. Gli Umanisti hanno avuto un forte sviluppo nel mondo anglosassone per il fatto di aver organizzato un sistema di cerimonie di carattere non religioso, basate su rituali specifici.

¹³ Cfr. il report dell'ispezione non annunciata nello *Young Offenders Institute* di Cardiff, alla pagina 57 (disponibile al sito <https://bit.ly/2HX4P7G> ultima visita: 22 maggio 2018). Più ampiamente, cfr. *HM Chief Inspector of Prison for England and Wales, Annual Report 2016-17*, p. 34.

¹⁴ Tali conclusioni vengono avanzate prendendo come riferimento le pubblicazioni del *Ministry of Justice* destinate a informare coloro che entrano in prigione riguardo ai propri diritti. In particolare, il *Prisoners Information Book* del 2008, redatto in collaborazione con l'organizzazione non governativa *Prison Reform Trust*, indica il *Chaplian* come il riferimento che i detenuti possono usare per: promuovere un riaccostamento dei rapporti con la famiglia (specialmente nel caso di detenuti stranieri), la sollecitazione di un contatto con i ministri di fedi non presenti nell'istituto a cui si è stati assegnati, scrivere relazioni sulle attività svolte dal detenuto nel carcere e i progressi compiuti nel percorso educativo o formativo (il documento è disponibile al sito <https://bit.ly/2DLVoFC> ultima visita: 28 maggio 2018).

¹⁵ La "terza via" inglese, o "privato sociale", è stata attentamente studiata da vari Autori italiani, in particolare dopo la Riforma del Titolo V. Tra i vari contributi che elevano tale esperienza a modello, cfr. **S. PAPA**, *La sussidiarietà alla prova: i poteri sostitutivi nel nuovo*



3 - La diversità delle fedi in carcere e il ruolo delle community chaplains

Leggendo le statistiche relative alla distribuzione delle fedi religiose all'interno della popolazione carceraria del Regno Unito il dato più evidente è senza dubbio la forte crescita di detenuti islamici. Questi ultimi rappresentano infatti il 15% dei reclusi nelle prigioni britanniche (13.185 al 30 giugno 2017), nonostante soltanto il 5% degli abitanti del paese aderisce all'Islam. Si tratta di una tendenza che è iniziata negli ultimi quindici anni, durante i quali il dato in questione è raddoppiato (nel 2002 i detenuti musulmani erano appena l'8%)¹⁶. Al contrario di quanto si potrebbe ipotizzare, l'intensificarsi della lotta al terrorismo solo in minima parte riesce a spiegare questo aumento, visto che dal 2001 al 2015 sono state 175 le condanne contro presunti seguaci del radicalismo jihadista¹⁷. In ultimo, si consideri che il 70% dei detenuti di fede musulmana è cittadino britannico, per cui è parimenti difficile imputare tale tendenza alla crescita di volume dei flussi migratori.

Una disparità tra la composizione della popolazione della Gran Bretagna e quella delle sue prigioni deve essere rilevata, in egual misura, sotto il profilo dell'appartenenza etnica. Una recente indagine commissionata dal Governo ha infatti evidenziato che "neri, asiatici e altre minoranze" formano il 14% della popolazione del paese, mentre rappresentano il 25% di quella carceraria. Il dato è ancor più significativo se si considerano i minori in custodia, tra i quali il 40% appartiene a questa categoria statistica¹⁸.

La mappatura delle religioni in carcere e i rilievi etnografici appena riportati costituiscono il terreno di confronto su cui recentemente si sono

ordinamento costituzionale, Giuffrè, Milano, 2008, p. 167: "Nella necessità di ripensamento del modello burocratico di Welfare State, infatti, la sussidiarietà orizzontale potrebbe costituire il momento di avvio di un nuovo modo di concepire i servizi pubblici, diretto a realizzare quella terza via, coinvolgente tutto il privato sociale, che è già in fase di attuazione in altri ordinamenti europei (ad esempio quello della Gran Bretagna)". Per una analisi comparativa dei modelli di servizio sociale in Europa, incluso quello inglese, si veda, anche, **O. POLLICINO, V. SCIARABBA**, *I servizi sociali tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale in prospettiva comparata*, in *Diritto Pubblico comparato ed europeo*, 2007, p. 968-999.

¹⁶ Sul punto, cfr. una recente ricerca pubblicata sul sito del Parlamento inglese (<https://bit.ly/29gVabw>).

¹⁷ Fino a due anni fa erano 104 i musulmani in prigione per reati legati al terrorismo, meno dell'1% del totale dei detenuti che si dichiarano appartenenti a questa religione. Si veda il report della BBC al sito <http://bbc.in/2DKtWrTl> (ultima visita: 22 marzo 2018)

¹⁸ Dati estrapolati dal report della *Lammy Review*, inchiesta commissionata dal governo britannico, disponibile al sito <https://bit.ly/2eLsUSk> (ultima visita: 22 marzo 2018).



misurate diverse proposte volte a ridurre le disparità create dal sistema di giustizia. Nell'insieme delle opinioni che sono state avanzate è prevalsa una tendenza ad additare le lacune dei percorsi di riabilitazione offerti dal sistema penitenziario, i quali non fornirebbero un'adeguata risposta alle ragioni che hanno determinato il primo ingresso in carcere. In altre parole, se la spiegazione della tendenza a delinquere è sempre ricercata nei fattori personali o nelle condizioni sociali, economiche e culturali del reo, davanti all'aumento della recidività non può essere esclusa una responsabilità dell'amministrazione penitenziaria.

Al fine di migliorare le condizioni di vita degli *inmates*¹⁹, verso la fine degli anni novanta è iniziata la trasformazione dell'organizzazione delle carceri inglesi, in cui si distingue un nuovo protagonismo delle entità confessionali e laiche nella programmazione delle attività destinate ai detenuti. Questo processo è ascrivibile nell'ambito di un più generale cambio di vedute in merito alla diversificazione etnica e religiosa della popolazione britannica, il quale ha prodotto una presa di coscienza da parte del mondo politico sul ruolo che l'associazionismo può svolgere nel favorire l'accoglimento e la realizzazione delle politiche governative. È inoltre opportuno collegare questa svolta a due episodi che hanno segnato importati passi in avanti verso il riconoscimento del pluralismo religioso. Il primo avviene con l'approvazione dello Human Rights Act nel 1998, con il quale l'House of Commons proclama esplicitamente la libertà di fede e si impegna ad assimilare i livelli di protezione definiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950 e dalla successiva giurisprudenza della Corte di Strasburgo²⁰. In seguito, l'Equality Act del 2006, giunto a definitiva sistemazione nel 2010, segna un avanzamento nella protezione della diversità in generale, introducendo una disciplina rivolta a sanzionare le discriminazioni e promuovere un concetto ampio di pari opportunità.

L'art. 13 dello Human Rights Act²¹ enuncia la "libertà di espressione, coscienza e religione" raccomandando ai tribunali di tenere conto della sua "importanza" nell'esercizio delle loro funzioni. La formulazione fa riferimento, infatti, alle "determinazioni [giudiziarie] su qualsiasi quesito sollevato con base in questo Act" che possano pregiudicare l'esercizio di

¹⁹ Termine inglese per indicare i detenuti in case circondariali o i soggetti in ricovero coatto presso gli ospedali.

²⁰ Sec. 13, Human Rights Act 1998: «Freedom of thought, conscience and religion: 1. If a court's determination of any question arising under this Act might affect the exercise by a religious organisation (itself or its members collectively) of the Convention right to freedom of thought, conscience and religion, it must have particular regard to the importance of that right. 2. In this section "court" includes a tribunal».

²¹ Disponibile al sito internet <https://bit.ly/2i5vN5s> (ultima visita 23 maggio 2018)



tale libertà “da parte di un’organizzazione religiosa (in sé o dei suoi membri collettivamente)”. Si tratta di un riferimento che ci permette di porre in evidenza un ulteriore aspetto caratteristico del sistema inglese, ossia l’attenzione per la dimensione collettiva del fenomeno religioso, oltre che per il suo lato individuale.

In questo senso, a partire dall’approvazione dello Human Rights Act le politiche indirizzate al mondo delle carceri si sono orientate a migliorare i percorsi di riabilitazione puntando sul ruolo di mediazione che le organizzazioni religiose possono svolgere nel momento in cui il detenuto si affaccia al mondo esterno. Tra queste merita attenzione la proposta rivolta a potenziare l’assistenza ai detenuti nel percorso di uscita dal carcere, che si è realizzata con l’importazione dell’esperienza canadese della “*community chaplaincy*”. Il modello, che è stato già oggetto di attenzione da parte alcuni studiosi²², prevede l’affidamento di una “guida”, scelta tra i volontari affiliati alle confessioni religiose riconosciute, a ogni detenuto prossimo alla scarcerazione. La guida non si sostituisce ai ministri di culto del carcere, piuttosto ha il compito di integrare il loro lavoro di assistenza spirituale e, dopo la scarcerazione, di sostenere il percorso di integrazione dell’ex-detenuto. Al tal fine, il rapporto tra “*mentor*” e “*mentee*” interviene in tutti gli aspetti del nodo relativo alla risocializzazione, dunque, sia sotto il profilo del reinserimento nella comunità locale, sia nella prevenzione di un possibile ritorno al crimine del soggetto da poco scarcerato.

La prima sperimentazione è avvenuta nella prigione di Swansea (Galles), dopodiché il modello è stato ripetuto, con alcune varianti, in altri istituti penitenziari inglesi. L’obiettivo perseguito (e in parte raggiunto) è stata la creazione di una rete nazionale dei servizi di cappellano comunitari in grado di fornire una risposta adeguata al pluralismo di confessioni presenti nelle carceri inglesi. Per questo motivo, gran parte del lavoro delle organizzazioni civili coinvolte nel progetto è stato condotto nel senso di trovare volontari di religioni non cristiane per garantire un’offerta di assistenza più completa, ma soprattutto, ricordando quanto detto sopra, per intervenire sulla maggiore recidività emersa in relazione a determinate minoranze religiose ed etniche. Le persistenti difficoltà incontrate in questa ricerca di personale non hanno ancora permesso agli enti dell’associazionismo religioso di realizzare la diversificazione interna annunciata nel progetto originario. Così, ancora oggi il cappellano comunitario è prevalentemente gestito da volontari di fede cristiana

²² J.A. BECKFORD, *Religious Diversity and Rehabilitation in Prisons: Management, Models and Mutations in, Religious Diversity in European Prisons. Challenges and Implications for Rehabilitation*, a cura di I. Becci; O. Roy, London, 2015, p. 24 ss.



(evangelica, anglicana e cattolica) e presenta una scarsa partecipazione di utenti altre fedi come, ad esempio, musulmani, hindu e sikh²³.

Al di là di questi limiti, le *community chaplaincies* si sono consolidate come un modello di riferimento per la creazione di servizi di sostegno ai detenuti prossimi al rilascio, nella misura in cui permettono di dare continuità all'esterno delle mura del penitenziario ai percorsi individuali di riabilitazione già iniziati con l'assistenza dei cappellani del carcere. In tal senso, la *Prison Service Instruction 5/2016* emanata dal Ministero della Giustizia impone al Cappellano di entrare in contatto con il detenuto prossimo al rilascio almeno una settimana prima dell'uscita dal carcere, al fine di offrire il necessario supporto e indicare un contatto di una *community chaplaincy* all'esterno, nel caso in cui questi non sia già assistito da un *mentor* (*output no. 15*). Il Ministero della Giustizia riconosce due modelli operativi di *community chaplaincies*: quelle che fanno base nelle prigioni, le quali sono integrate nel servizio di assistenza multi-religiosa del Cappellano penitenziario (*Chaplaincy Team*), e quelle che fanno base nella comunità esterna, in costante contatto con le prime e che possono visitare i detenuti che hanno già aderito al percorso di assistenza pre-rilascio (15.8). Viene inoltre ribadito che il servizio è destinato ai detenuti di qualsiasi fede, ma anche agli atei: per questo motivo le *community chaplaincies* devono contare con membri di religioni diverse e, pertanto, in nessun caso può essere concesso ai gruppi mono-confessionali di svolgere le suddette funzioni (15.9).

4 - Il carcere come spazio multi-religioso e i nodi irrisolti dall'Equality Act del 2010

Nel momento in cui il Prison Act del 1952 riconosce la libertà religiosa nei luoghi di detenzione il problema che emerge è come diversificare i servizi di assistenza religiosa in uno spazio prevalentemente occupato dalla Chiesa d'Inghilterra. La già menzionata diversità di status legale dei ministri di culto anglicani rispetto ai sacerdoti di altre fedi è stata infatti segnalata come l'apice formale di un dilemma che, in realtà, risale alla matrice funzionale del cappellano penitenziario. Se, da un lato, l'esperienza delle *community*

²³ Cfr. J.A. BECKFORD. *Religious Diversity*, cit. pp. 26-27: "The second reason is that research on volunteering and participation in civil society organization has consistently found that members of ethno-religious minorities are disproportionately underrepresented among activists. It is also known that Hindus, Muslims and Sikhs, for example, are relatively reluctant to show public interest in the work of prison chaplains representing their particular faith communities".



chaplains costituisce un notevole passo in avanti nella diversificazione dell'offerta di assistenza spirituale, dall'altro, il Cappellano (anglicano) del carcere rimane in molte ipotesi un intermediario obbligatorio per i contatti del detenuto con l'esterno²⁴. Dalla lettura dei risultati dell'inchiesta annuale del Capo Ispettore delle Prigioni di Sua Maestà si potrebbe dedurre che una tale configurazione del Cappellanato non ha impedito il passaggio di comunicazioni ai rappresentanti di altre confessioni²⁵. Tra i leader spirituali, invece, è stata rilevata in passato una decisa insofferenza ad accettare una posizione secondaria²⁶, specialmente da parte dei gruppi di estrazione non cristiana, ed è probabile che ancora oggi sia alla base della scarsa adesione dei detenuti di fede musulmana, hindu e sikh agli spazi comuni di pratica di culto.

Quest'ultimo rilievo assume un significato speciale in considerazione del fatto che le *community chaplains* sono state prese in considerazione di recente come uno strumento di contrasto alla radicalizzazione dei detenuti, oltre che di garanzia del corretto esercizio della libertà di fede. I ministri di culto e le organizzazioni non governative di ispirazione religiosa sono infatti entrati a far parte ufficialmente della *United Kingdom's Strategy for Countering Terrorism* ("CONTEST") inaugurata nel 2011 dall'*Home Office*. Inoltre, pronunciandosi sugli attentati del 2016 a

²⁴ Cfr. J.A. BECKFORD, *The Management of Religious Diversity in England and Wales with Special Reference to Prison Chaplaincy*, in *International Journal of Multicultural Societies*, vol.1, 1999(2), p. 63: "Most full-time Anglican chaplains in the Prison Service of England and Wales are civil servants who are expected to implement state policies. They serve, in effect, as the mediators between religious minorities and the prison system. They are managers of religious diversity on behalf of the British state. But they are not neutral in matters of religion".

²⁵ Cfr. Her Majesty Chief Inspectorate of Prisons for England and Wales, *Annual Report 2016-2017*, Appendix 5. Tra le varie domande poste ai detenuti, l'Ispettore ha chiesto se nella sezione del penitenziario in cui si trovavano fosse possibile parlare in privato con un rappresentante della loro fede nel caso in cui lo volessero (4.9 "Are you able to speak to a religious leader of your faith in private if you want to?"). La maggior parte degli intervistati ha risposto positivamente, l'indice di risposte affermative è risultato più alto tra i "black and minority ethnic prisoners" in confronto agli "white prisoners" (58% contro 53%), così come tra i "muslims" rispetto ai "non-muslims prisoners" (65% contro 53%).

²⁶ Cfr. J.A. BECKFORD, *The Management of Religious Diversity*, cit., p. 64: «But not all minority faith communities are content with their relationship of patronage and protection with the Church of England. Some radical leaders of Buddhists, Muslims and Sikhs, for example, challenge the universalist claims of Anglican chaplains to have a legitimate mission to all prisoners who seek their support. These dissenters reject Anglican universalism and assert claims to equality of rights. Despite official moves to encourage "dialogue" between Prison Service Chaplaincy officials and the leaders of "other faith" communities, some of the latter still press for the complete re-organization of the legal and administrative framework for prison chaplaincy».



Bruxelles, l'allora Segretario di Stato per gli affari interni, Theresa May, aveva sottolineato la necessità di agire in via preventiva per combattere la "narrativa distorta che fa da supporto al terrorismo"²⁷, ricordando il dovere dei soggetti incaricati di funzioni pubbliche di denunciare e prevenire qualsiasi coinvolgimento dei loro utenti o assistiti nella preparazione o esecuzione di attentati²⁸. Il compito del personale dei servizi di Cappellانات, perciò, consiste tanto nella segnalazione dei detenuti che presentano "segnali di radicalizzazione", quanto nel promuovere un dibattito teologico sulla corretta interpretazione dei canoni religiosi, confutando le letture integraliste²⁹. Le strategie di prevenzione si sono tradotte in una maggiore rigidità delle misure di controllo, di cui sono stati oggetto principalmente i detenuti di fede musulmana. In questo senso, diverse voci critiche si sono sollevate per denunciare la selettività delle restrizioni e la scarsa attenzione verso fenomeni di radicalizzazione politica o riguardanti i seguaci di altre confessioni³⁰.

Un'importante tappa evolutiva rispetto all'impronta tradizionale del Prison Act è stata segnata, come già accennato, dall'approvazione dello Human Rights Act nel 1998 e la conseguente recezione degli standard di protezione adottati dagli organi della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Il Regno Unito era stato già condannato in diverse occasioni dalla

²⁷ Si veda la dichiarazione di Theresa May davanti all'*House of Commons*, rilasciata il 23 marzo 2016 e disponibile al sito dell'*Home Office* britannico (<https://bit.ly/2kChaVj> - ultimo accesso 27 maggio 2018).

²⁸ Tale obbligo è previsto nel *Counter-terrorism and Security Act 2015 (Part 5, Ch. 1, sec. 26)*, il quale include nella categoria dei destinatari i direttori delle carceri e il personale del *Probation Service* (consultabile al sito <https://bit.ly/24xSlcH>).

²⁹ Si veda, la *Prevent Strategy* presentata dal Segretario di Stato dell'*Home Office* al Parlamento inglese, nel giugno 2011, a pag. 88: "Chaplains provide important pastoral support in prisons: the number of Muslim chaplains has increased in recent years in response to the growth in the Muslim prisoner population. They are also well placed to play a key role in theological aspects of terrorist ideology. NOMS has piloted and is implementing an educational programme about Islam, which teaches spiritual values and contains modules on topics such as maintaining family ties, forgiveness, and interaction with people of other faiths. The programme is intended to help Muslim prisoners understand their faith and to better enable them to resist extremist arguments and ideology. In some areas, community chaplains also provide support to offenders on probation in the community" (consultabile al sito <https://bit.ly/2JxWnAT>).

³⁰ Sul punto, si veda **I. AWAN**, *Muslim Prisoners, Radicalization and Rehabilitation in British Prisons*, in *Journal of Muslim Minority Affairs*, n. 3, vol. 33, 2013, pp. 371-384. Sulla "sovrarappresentazione" dell'Islam rispetto ad altre forme di radicalismo nelle strategie di prevenzione europee, si veda **B. OLIVEIRA MARTINS, M. ZIEGLER**, *Counter-Radicalization as Counter-Terrorism: The European Union Case*, in *Expressions Of Radicalization. Global Politics, Processes And Practices*, a cura di K. Steiner E A. Önnerrfors, Palgrave: Svizzera, 2018, p. 345 ss.



Corte di Strasburgo per violazione delle norme in materia di trattamento dei detenuti (nello specifico dell'art. 3, il quale vieta le pene inumane o degradanti)³¹. Ciononostante, l'effettività delle decisioni risultava compromessa dalla tradizionale "tesi dualista" opposta dalle autorità britanniche davanti agli obblighi internazionali³². In sintesi, lo Human Rights Act compie il primo passo verso la contaminazione delle garanzie dalla common law con i parametri elaborati dalla Corte di Strasburgo, tuttavia, è soltanto con la successiva introduzione dell'Equality Act che si assiste al pieno dispiegamento dei effetti trasformativi della nuova disciplina, anche per mezzo di un notevole aumento del contenzioso giudiziario. La normativa antidiscriminatoria viene quindi ingaggiata nella battaglia per rivendicare una metamorfosi degli spazi pubblici e di lavoro in senso pluralistico, da cui i luoghi di pena non sono rimasti estranei.

L'emergere di nuove identità religiose a cui concedere una effettiva parità di trattamento ha incrementato l'insieme degli obblighi di prestazione a carico dell'amministrazione penitenziaria inglese, la quale ha dovuto provvedere all'assegnazione di spazi adeguati alle specifiche esigenze del culto, all'offerta di un regime alimentare differenziato in base ai diversi canoni religiosi seguiti dai detenuti, all'accesso ai libri di culto, al contatto con le guide spirituali. In tal senso, a partire dal 2010, il *National Offender Management Service* e il Ministero della Giustizia hanno specificato gli standard minimi per il trattamento della diversità religiosa, il cui

³¹ A. AMATRUDO, L.W. BLAKE, *Human rights and Criminal Justice System*, Routledge, Abingdon (Regno Unito), 2015, p. 37.

³² A. AMATRUDO, L.W. BLAKE, *Human rights*, cit., p. 46: «The United Kingdom is a "dualist (not a "monist") nation because it treats international law and national law (usually known as "municipal law" by international lawyers) as two distinct legal orders. To put this in terms of British constitutional law, a treaty is considered to be an executive act, not a legislative act. A treaty cannot be relied upon in any court, in any part of the United Kingdom, unless it has been, expressly or impliedly, adopted by the United Kingdom Parliament».

Sembra opportuno ricordare che il principio della parità di trattamento all'interno dei luoghi di pena ha ricevuto una prima trattazione a livello internazionale nel 1955, quando si svolse a Ginevra il Congresso dell'ONU in materia di Prevenzione del crimine e trattamento degli autori di reato. Il documento finale della conferenza, sottoscritto anche dal Regno Unito, fissò i livelli essenziali del trattamento dei detenuti, i quali, come precisato al *rule* no. 6, vengono applicati a tutti i prigionieri senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche e non, origini sociali e nazionali, proprietà, nascita o altri status. Dall'altra parte, viene fatto un richiamo specifico alla necessità di rispettare il credo del detenuto, così come i precetti morali dei gruppi a cui quest'ultimo ha dichiarato di appartenere (§ 2). Cfr. M. LOPEZ-REY, *The First U. N. Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, n. 5, vol. 47, 1957, pp. 526-538 (disponibile al sito <https://bit.ly/2uaX5Nu> ultima visita: 22 marzo 2018).



contenuto è stato anch'esso riorganizzato dalla Prison Service Instruction 5/2016.

Per quanto concerne dagli spazi di preghiera collettivi viene stabilito che l'amministrazione penitenziaria debba individuare degli ambienti in grado di poter essere conformati in base alle esigenze previste dai canoni di ciascuna fede presente in carcere (PSI 5/2016, *output* 4.12). Sono inoltre esplicitate alcune condizioni in merito alla morfologia degli ambienti, che si raccomanda di prendere in considerazione per non pregiudicare il corretto svolgimento delle preghiere (4.13 e ss.), e viene prescritto alla direzione penitenziaria di tenere conto delle "sensibilità" dei credenti nell'adottare nuove misure di sicurezza o cambiare la destinazione d'uso degli spazi di culto (4.20). La diversificazione del regime alimentare in base alle pratiche di culto e al calendario delle festività religiose è oggetto di una apposita previsione (6.6), la quale richiama anche una precedente *Instruction* (PSI 44/2010) con cui era già stata introdotta la prescrizione di un menu con almeno 5 opzioni di pasto. L'amministrazione penitenziaria e i funzionari sono inoltre obbligati a rispettare le esigenze di vestiario dei detenuti (8.1), nonché a farsi carico dell'approvvigionamento di oggetti e di libri di culto (8.2). Il diniego o la restrizione di tali diritti sono possibili solo fornendo una motivazione circostanziata di cui si deve redigere un apposito verbale (8.3). In ultimo, è interessante rilevare che il Ministero della Giustizia enuncia la futura sistemazione di manuali contenenti alcune linee guida per orientare le azioni dei direttori delle carceri e dei funzionari nella esecuzione degli aspetti più complessi della normativa.

5 - La discriminazione per motivi religiosi nella giurisprudenza inglese e gli obblighi di prestazione a carico della pubblica amministrazione

Sotto il profilo ermeneutico, invece, l'introduzione dell'Equality Act ha provocato una serie di preoccupazioni per l'eccessiva astrattezza della definizione di "fede" contenuta nel testo legislativo³³, da cui discende una maggiore difficoltà nell'identificazione dei soggetti destinatari della tutela antidiscriminatoria prevista. La questione è stata più volte sottoposta all'attenzione del potere giudiziario, all'interno del quale si è consolidata una linea interpretativa contraria alle richieste di restringere il campo delle

³³ Sec. 10, Equality Act 2010: "Religion or belief. (1) Religion means any religion and a reference to religion includes a reference to a lack of religion. (2) Belief means any religious or philosophical belief and a reference to belief includes a reference to a lack of belief" (consultabile al sito <https://bit.ly/2kriKfA>).



fattispecie protette dallo *Statute* e in cui si sono verificati importanti riferimenti alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani.

Nella sentenza *Grainger plc v. Nicholson*³⁴ l'*Employment Appeal Tribunal* fa riferimento a un *leading-case* di Strasburgo³⁵ per sostenere che la normativa antidiscriminatoria non si limita a tutelare le sole confessioni o filosofie che regolano e ritualizzano il rapporto dell'individuo con ciò che è ritenuto 'sacro'. Al contrario, si possono ritenere protette, in linea generale, le posizioni etiche su temi di interesse comune, come il pacifismo o il vegetarianismo, dal momento che la definizione di "*philosophical belief*"³⁶ non necessariamente presuppone un articolato sistema di pensiero. In questo senso, il giudice Burton, in forma ancor più esplicita, proclama: «*philosophical belief does not need to amount to an "-ism"*».

Su questo punto della controversia il tribunale inglese ha ritenuto opportuno ripercorrere le ragioni che avevano guidato la Corte Europea dei Diritti Umani nel caso *Campbell v. United Kingdom*, in cui si identificava con la parola "*belief*" ciò che: a) è professato genuinamente, b) non è un semplice punto di vista o un'opinione maturata in base allo stato dell'arte della scienza o delle informazioni; c) riguarda un aspetto della vita umana di sostanziale importanza; d) presuppone un certo livello di rigore, serietà, coesione e importanza; e) è meritevole di rispetto all'interno di una società democratica, ossia non afferma precetti incompatibili con la dignità umana e i diritti fondamentali altrui. Su quest'ultimo aspetto le motivazioni della sentenza precisano che la tutela antidiscriminatoria non potrebbe essere validamente invocata per difendere convinzioni filosofiche che si realizzano in un atteggiamento omofobico o razzista³⁷.

In sintesi, la decisione ammette che l'Equality Act ha determinato un allargamento delle ipotesi riconducibili al concetto di discriminazione, anche per mezzo di una 'semplificazione' della nozione di fede. Dal lato opposto, tuttavia, l'ultimo passaggio riferito della decisione *Grainger* lascia intendere che un alleggerimento della carica prescrittiva in merito a ciò che può essere definito "*philosophical belief*" non implica necessariamente il riconoscimento di pretese discriminatorie fondate sulla fede.

³⁴ *Grainger plc v Nicholson*, Employment Appeal Tribunal, 3 novembre 2009, [2010] IRLR, 4.

³⁵ *Campbell v United Kingdom*, Corte Europea dei Diritti Umani, 25 febbraio 1982, 4 EHRR 293 - 7511/76. È opportuno notare che l'*Employment Appeal Tribunal* nelle motivazioni della sentenza si riconduce anche al dibattito in seno all'House of Lords nel caso *R (Williamson) v Secretary of State for Education and Employment*, del 24 febbraio 2005, [2005] UKHL 15.

³⁶ Equality Act 2010, Part 2, Chapter 1, Sec. 10, (2).

³⁷ Cfr. *Grainger plc v. Nicholson*, cit., § 28.



Una serie di pronunce è successivamente tornata su quest'ultimo tema, confermando l'orientamento interpretativo espresso dal giudice Burton e rifiutando l'applicazione della tutela antidiscriminatoria nell'ambito dei rapporti lavorativi, quando il dipendente si rifiuta di adempiere alle proprie mansioni per una personale interpretazione dei precetti religiosi e degli obblighi che questi impongono al fedele. Una prima pronuncia in tal senso si è avuta in relazione al caso *London Borough of Islington v Ladele*³⁸, in cui la Corte di Appello di Inghilterra e Galles ha ritenuto insussistente la condotta discriminatoria da parte del datore di lavoro (il distretto londinese di Islington) che aveva richiamato alla disciplina una funzionaria dopo che quest'ultima si era rifiutata di trascrivere nel registro delle unioni civili l'unione di una coppia omosessuale, in quanto lo riteneva un atto incompatibile con l'osservazione dei precetti della propria fede cristiana ortodossa³⁹. In un altro caso, *Eweida v British Airways plc*⁴⁰, un'impiegata della postazione di *check-in* della *British Airways* si dichiara vittima di un atteggiamento discriminatorio sul luogo di lavoro, in quanto le era stato vietato di portare un crocifisso sopra l'uniforme. Più precisamente, la ricorrente ha sottolineato che il contratto di impiego della compagnia aerea britannica ammette esplicitamente l'*Hijab* islamico e i turbanti hindu, di conseguenza non poteva giustificarsi la proibizione di ostentare simboli religiosi cristiani. Tali argomenti erano stati rigettati dalla giustizia inglese in tre gradi di giudizio: in particolare, nell'ultimo la Corte di Appello di Inghilterra e Galles aveva affermato che indossare il crocifisso non è considerato un comandamento tra i fedeli delle religioni cristiane e, pertanto, la compagnia aerea non poteva aver violato la libertà di fede della sua dipendente. Il ricorso di Eweida alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tuttavia, dà luogo a un esito diverso⁴¹: i giudici di Strasburgo criticano la posizione dei colleghi inglesi per aver conferito troppa importanza alle esigenze allegare dalla compagnia in merito alla protezione dell'immagine aziendale. La libertà di religione, come si legge nella motivazione della sentenza, dovrebbe essere tutelata nella sua completezza, ossia anche come diritto di manifestare il proprio

³⁸ Corte di Appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 15 dicembre 2009, [2009] EWCA Civ 1357.

³⁹ In *McFarlane v Relate Avon Ltd*, il caso si ripropone nel settore privato: una società di consulenza per coppie licenzia un impiegato perché si rifiuta di offrire la propria assistenza a clienti omosessuali. L'Employment Appeal Tribunal, con la sentenza del 30 novembre 2009, conferma la legittimità della decisione dell'azienda citando il precedente di *Ladele*.

⁴⁰ Corte di Appello di Inghilterra e Galles, 12 febbraio 2010, [2010] EWCA Civ. 80.

⁴¹ Corte Europea dei Diritti Umani, *Eweida and Others v. The United Kingdom*, 15 gennaio 2013, no. 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10.



credo al mondo esterno, di cui si ha un'esplicita menzione nel testo dell'art. 9 della CEDU. Secondo l'orientamento della Corte di Strasburgo quest'ultimo aspetto costituisce un tratto irrinunciabile delle prerogative della persona umana, pertanto, nel caso di specie, non possono soccombere davanti alle esigenze di immagine aziendale avanzate dalla controparte⁴².

Nell'ambito del trattamento dei detenuti la disciplina antidiscriminatoria introdotta dall'Equality Act ha generato un precedente di rilevante importanza nel caso *R (Bashir) v. Independent Adjudicator*⁴³. In questo giudizio la *High Court* ha sostenuto le ragioni di un detenuto di fede islamica, al quale l'amministrazione penitenziaria aveva chiesto di violare il digiuno nel periodo di *Ramadam* al fine di sottomettersi a un test antidroga da eseguirsi attraverso l'esame delle urine⁴⁴. I giudici ritengono infatti che l'ordine avrebbe violato la libertà di culto del ricorrente, nella misura in cui impedisce una condotta personale (il digiuno, detto "*Sawm*") che rappresenta una pratica di culto protetta dall'art. 9 della CEDU. Più precisamente, secondo il giudice Pelling, la legittimità di una prescrizione generale o individuale che interferisce con il diritto fondamentale all'esercizio della fede può essere sostenuta soltanto se passa uno specifico test di proporzionalità. Facendo appello al secondo paragrafo dell'art. 9 della CEDU, la motivazione della sentenza riporta tre requisiti, in base ai quali una restrizione della libertà di fede può considerarsi legittima se: *a*) trova fondamento nella legislazione vigente; *b*) è strettamente necessaria in un contesto sociale che si ispira ai principi della democrazia nell'interesse della pubblica sicurezza, e *c*) è proporzionata rispetto allo scopo perseguito dalla normativa sui test carcerari antidroga (§ 14). La sentenza inoltre si richiama espressamente alla decisione della Corte di Strasburgo *Jakóbski vs Poland*⁴⁵ con la quale, attraverso una argomentazione simile, era stato riconosciuto il diritto di un detenuto a ricevere un'alimentazione priva di carne, al fine di potere seguire i precetti della sua fede buddista. L'elemento comune tra le due sentenze è infatti rappresentato dalla volontà dei giudici di obbligare le autorità amministrative a rendere effettiva l'osservanza del culto all'interno dei penitenziari, rispondendo alle richieste provenienti dai detenuti anche

⁴² § 94: "[...] As previously noted, this is a fundamental right: because a healthy democratic society needs to tolerate and sustain pluralism and diversity; but also because of the value to an individual who has made religion a central tenet of his or her life to be able to communicate that belief to others".

⁴³ Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles, 23 maggio 2011, [2011] EWHC 1108.

⁴⁴ Bashir non era stato in grado di fornire il campione di urine necessario per il test, presumibilmente per lo stato di disidratazione dovuto al *Ramadam*.

⁴⁵ Corte Europea dei Diritti Umani, *Jakóbski vs Poland*, sentenza del 7 dicembre 2010, n. 18429/206, ECHR.



se ciò comporta una nuova organizzazione dei servizi interni (come, ad esempio, la cucina) o maggiori costi (come l'acquisto di libri o materiale di culto)⁴⁶.

In ultimo, è opportuno rilevare che l'amministrazione inglese ha dimostrato una significativa capacità di adattamento rispetto alle esigenze emerse dalla giurisprudenza internazionale e dalle nuove sensibilità in tema di diversità religiosa all'interno dei luoghi di pena. Con la PSI 5/2016 il Ministero della Giustizia ha provveduto ad aggiornare e dare una nuova sistemazione alle circolari precedenti in materia di assistenza spirituale in carcere, sottolineando l'esigenza di garantire la parità di trattamento nell'accesso ai servizi in ragione della diversa composizione religiosa della popolazione carceraria⁴⁷.

Rimane certamente aperto il problema della varietà di interpretazioni esistenti rispetto a ciò può essere definito 'fede' e, per questo, costituire l'oggetto della tutela fissata dall'Equality Act. Non può essere escluso un futuro aumento del contenzioso giudiziario su questo fronte, anche in virtù di ciò che è stato poco tempo fa segnalato⁴⁸, ossia una tendenza alla moltiplicazione delle varianti dalle fedi tradizionali e la nascita di nuovi culti totalmente estranei alle grandi tradizioni esistenti. Su questo profilo si rende difficilmente evitabile un posizionamento dello Stato rispetto a ciò che costituisce il dilemma dell'estensione degli obblighi di prestazione a carico dell'amministrazione penitenziaria. È in questa direzione che, di nuovo, si è mosso il Ministero della Giustizia britannico, il quale ha scelto di identificare una lista di religioni (di cui vengono descritti il contenuto, i costumi, l'alimentazione, i giorni di festività, etc.) e di leader

⁴⁶ *Jakóbski vs Poland*, cit., § 52: "[...] The Court is not persuaded that the provision of a vegetarian diet to the applicant would have entailed any disruption to the management of the prison or to any decline in the standards of meals served to other prisoners".

Uno schema di ragionamento analogo è seguito in *R (Bashir) v Independent Adjudicator*, cit., al § 30: "Even if I am wrong in concluding that I ought to confine my attention to the evidence that was before the Adjudicator, the evidence in relation to the cost and convenience issues filed in these proceedings falls far short of what is required if such assertions are to form the basis of a claim that the interference was in the circumstances proportionate. The material that is offered in relation to cost and administrative inconvenience does not rise above the level of assertion [...]".

⁴⁷ Si vedano in tal senso le prescrizioni contenute nel PSI 5/2016, al punto 2.3: "A prisoner must not be subject to any form of discrimination or infringement of their human rights by declaring themselves of any faith or religion or as belonging to none. A case of alleged discrimination on the grounds of a prisoner's registered religion must be recorded in the Chaplaincy Team Journal and reported to the Governor. Each case will be investigated by the Equalities Manager or other appointed manager".

⁴⁸ **J.A. BECKFORD**, *Religious Diversity*, cit., p. 28.



spirituali (i cui contatti sono stati messi a disposizione dei direttori delle carceri)⁴⁹.

Tuttavia, sotto questo profilo, si ritiene opportuno richiamare i recenti avvertimenti a proposito della “irriducibilità della sfera religioso-fideistica alla sfera politica”⁵⁰. L’idea per cui solamente lo Stato può riconoscere il fenomeno religioso - e dunque conferire a quest’ultimo il ‘diritto di accesso’ ai luoghi di pena - costituisce un *vulnus*, non solo alla libertà di culto, ma anche al principio di laicità. Sotto questo punto di vista, i tribunali inglesi - come dimostrano le dichiarazioni del giudice Burton nel caso *Grainger plc* - hanno promosso una nozione ampia di fede, adottando un atteggiamento realmente inclusivo, su cui, tempo fa, si era espressa favorevolmente la dottrina italiana⁵¹.

Alla luce di tali considerazioni, nonostante il deciso ‘attivismo’ del Ministero della Giustizia, si deve sostenere che in Inghilterra la ‘sfida dell’inclusione’ nel contesto carcerario passa necessariamente per il sistema dei rimedi amministrativi e giudiziari, come dimostra, da ultimo, il riconoscimento del rastafarianismo da parte del Prison Service⁵². La casistica conferma che la materia è certamente esposta a nuovi risvolti futuri e, probabilmente, si registreranno tentativi di imitazione da parte di quei paesi che vorranno trasformare i luoghi di pena in senso multi-religioso, realizzando le indicazioni provenienti dalle istituzioni europee.

⁴⁹ PSI 5/2016, seconda parte.

⁵⁰ S. BERLINGÒ, *Mediazioni e Religioni: la sfida in una società complessa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 22 del 2018, p. 18 ss.

⁵¹ N. COLAIANNI, *Simboli religiosi e processo di mediazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2014, pp. 1-16. Cfr. anche G. CASUSCELLI, *La tutela dell’identità delle minoranze deve potersi avvalere di “un giudice e un giudizio” (ancora sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 2016)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2018, pp. 1-31.

⁵² Nel 2014 un detenuto che ha richiesto di rimanere nell’anonimato ha fatto ricorso all’Ombudsman del Prison and Probation Service per ottenere il riconoscimento delle pratiche rastafariane dentro al carcere. Si veda la notizia al sito: <https://dailym.ai/1swu862> (ultima visita 23 maggio 2018).